



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
**COMUNI DI ALTAMURA E POGGIORSINI**



**PROCEDURA APERTA**  
**BANDO**

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ALTAMURA**  
**LOTTO A : RCT/RCO**  
**LOTTO B: Furto e Rapina**

## **1. Premessa**

Il presente riunisce *bando di gara* e relativo *disciplinare* allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.

### **1.1 Normativa**

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.).

### **1.2 Stazione appaltante - Centrale di Committenza responsabile della gara**

I comuni non capoluogo di provincia hanno l'obbligo di acquistare beni e servizi, di valore pari o superiore a 40.000 euro, e lavori, di valore pari o superiore a 150.000 euro, con una delle seguenti modalità (art. 37 co. 4 del Codice): ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza.

Pertanto, il soggetto responsabile della procedura di gara, che opera in nome e per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, è la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ALTAMURA E POGGIORSINI con sede c/o il Comune di Altamura – Servizio Contratti e Appalti Piazza Municipio 70022 Altamura BA, telefono 0803107438, PEC: ufficio.appalti@pec.comune.altamura.ba.it

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia ITF42

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Dott.ssa Teresa Pinto PEC teresa.pinto@pec.comune.altamura.ba.it

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).

### **1.3 Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di "*spesa*" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Altamura Piazza Municipio 70022 Altamura BA

### **1.4 Luogo di esecuzione**

La prestazione dovrà essere resa dall'operatore economico aggiudicatario all'Amministrazione aggiudicatrice.

### **1.5 Procedura di gara**

Procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare un'offerta (artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice).

### **1.6 Criterio di aggiudicazione**

Criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base dell'asta, applicabile, per appalti sopra soglia UE, a servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni siano definite dal mercato (art. 95 co. 5 lett. b) del Codice).

### 1.7 Determinazione a contrattare

Gli atti di gara sono stati adottati presente con determinazione a contrattare del Dirigente del II Settore del Comune di Altamura n. 621 del 21/06/2017.

### 1.8 Codice identificativo della gara

Lotto A            **R.C.T./O.:** CIG 712682278F

Lotto B            **Furto e Rapina:** CIG 7126823862

### 1.9 Pubblicità

Il presente è stato:

pubblicato sul sito della stazione appaltante in data 24/07/2017 (art. 73 del Codice);

pubblicato, per estratto, in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici in data 24/07/2017 (articolo 73 del Codice);

inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data 19/07/2017 e pubblicato in data 22/07/2017 (articolo 72 del Codice).

### 1.10 Varianti

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti.

### 1.11 Prestazioni oggetto dell'appalto

La presente procedura, anche ai sensi dell'art. 51 del Codice, è suddivisa in lotti funzionali ed ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi della stazione appaltante relativo ai seguenti lotti di gara:

LOTTO	POLIZZA	Codice CPV
A	R.C.T./O	66516400-4
B	Furto e Rapina	66515200-5

Trattandosi di lotti funzionali, è consentita la partecipazione anche per singolo lotto, con esclusione di offerte parziali relative agli ambiti di ciascun lotto di gara se previsti.

Le prestazioni dei servizi di cui sopra, dettagliate nei capitolati tecnici di polizza per ciascun lotto (**Allegati 3A, 3B**), dovranno essere eseguite nell'ambito dell'operatività della stazione appaltante.

In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. I concorrenti dovranno comunque indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

### 1.12 Durata

Il contratto è aggiudicato per mesi 32 decorrenti presumibilmente dalle ore 24 del 31/10/2017 alle ore 24 del 30/06/2020.

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza è ammessa la *proroga tecnica* che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106 co. 11 del Codice), per un periodo massimo di 6 mesi.

### 1.13 L'importo a base della gara

L'importo dell'appalto, per l'intero periodo contrattuale (32 mesi + 6 mesi eventuale proroga), è pari ad € 411.667,00 (euro quattrocentoundicimilaseicentosesantasette/00) imposte comprese, secondo lo schema di seguito rappresentato.

LOTTO	POLIZZA	PREMIO (*)	PREMIO (**)	C.I.G.
A)	R.C.T./O	115.000,00	364.167,00	712682278F
B)	Furto e Rapina	15.000,00	47.500,00	7126823862

(\*) Importo annuo del premio lordo a base d'asta;

(\*\*) Importo complessivo per il periodo a base d'asta (comprensivo dell'eventuale periodo di proroga).

L'importo a base d'asta non comprende eventuali regolazioni del premio.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presenteranno offerta per importi eccedenti quelli posti a base d'asta sopra indicati.

I costi della sicurezza sono valutati in Euro 0,00, in quanto il servizio non prevede rischi interferenziali ex art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.

### 1.14 Prezzo e pagamenti

L'appalto è finanziato dall'Amministrazione aggiudicatrice a mezzo di fondi del bilancio comunale. Il contratto, l'eventuale proroga e l'eventuale rinnovo sono soggetti a *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della *filiere delle imprese* (di cui all'art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persona autorizzate ad operare su tali conti.

## 2. Chi può partecipare alla gara

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45 co. 2 del Codice:

gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove "aggregazione di imprese di rete");

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;

gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Sono ammessi a concorrere le imprese in coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile.

La partecipazione alla gara è riservata alle Direzioni Generali delle Compagnie di Assicurazione o alle Rappresentanze Italiane di imprese estere o loro gerenze.

### **3 Condizioni di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);

le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list" devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);

è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);

i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;

lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

### **4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVC Pass).

### **5 Documentazione di gara e sopralluogo**

Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:

Capitolati di polizza per ciascun lotto;

Statistica sinistri (RCT/RCO)

il *Codice di comportamento* dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione" (art. 2 del DPR 62/2013);

patto integrità del Comune di Altamura;

La documentazione è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.altamura.ba.it>

Non è previsto sopralluogo.

## **6 Richieste di chiarimenti**

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC [ufficio.appalti@pec.comune.altamura.ba.it](mailto:ufficio.appalti@pec.comune.altamura.ba.it), entro, e non oltre, la data del **05/09/2017**. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite almeno n. 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte esclusivamente mediante pubblicazione, in forma anonima, sul sito web del Comune di Altamura ([www.comune.altamura.ba.it](http://www.comune.altamura.ba.it))

Per informazioni di carattere tecnico, i concorrenti potranno contattare il broker incaricato, **Assidea & Delta s.r.l. – Tel. 0809641511 fax 0805721695 e-mail: [paolo.iadisernia@assideadelta.it](mailto:paolo.iadisernia@assideadelta.it), PEC: [bari.gestione.area1@pec.assideadelta.it](mailto:bari.gestione.area1@pec.assideadelta.it)**

## **7. Modalità di presentazione della documentazione e sanzioni**

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originare della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, escluse quelle afferenti all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice..

Il concorrente disporrà di **sette giorni** naturali e continui, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

## **8. Comunicazioni**

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **9. Subappalto**

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare il 30% dell'importo contrattuale e non può, senza ragioni, obbiettive essere suddivisa.

A norma dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa<sup>1</sup>;

in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Relativamente al lotto "A" l'eventuale richiesta di subappalto deve essere accompagnata dall'indicazione della terna dei subappaltatori.

## **10. Ulteriori disposizioni**

---

<sup>1</sup> Secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono: microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro; piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro; medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta (per ciascun lotto). L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia, ove previste dalla normativa vigente. Il contratto relativo al lotto "A" sarà stipulato, in modalità elettronica, nella forma pubblica amministrativa, il contratto relativo al lotto "B", in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'esito di gara (bando: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italia, 2 quotidiani nazionali, 2 quotidiani locali; esito: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana), sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 co. 11 del Codice). Le spese saranno ripartite (proporzionalmente al valore dei lotti aggiudicati rispetto al totale dei lotti assegnati), tra gli aggiudicatari.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8 ultimo periodo del Codice, l'aggiudicatario è impegnato a dare esecuzione al contratto nelle more della sua formalizzazione a semplice richiesta della stazione appaltante confermando per iscritto la relativa copertura.

Per l'assistenza nell'espletamento della presente procedura di gara, per la stipulazione e la gestione del contratto oggetto del presente disciplinare, la stazione appaltante si avvale dell'intermediario assicurativo (Broker) Assidea & Delta S.r.l. – 080/9641511 – fax 080/5721659 – e-mail [paolo.iadisernia@assideadelta.it](mailto:paolo.iadisernia@assideadelta.it), [bari.gestione.area1@pec.assideadelta.it](mailto:bari.gestione.area1@pec.assideadelta.it), broker ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, designato dalla stazione appaltante con proprio provvedimento. Al predetto Broker, spetterà un compenso di mercato da calcolarsi in percentuale sul premio imponibile offerto da parte dell'impresa aggiudicataria per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica del contratto e dei servizi oggetto del presente disciplinare. La stazione appaltante e l'aggiudicatario si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto avverranno per il tramite del suddetto Broker

## **11. Garanzie**



### 11.1 Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una **garanzia provvisoria** in favore della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Altamura e Poggiorsini c/o Comune di Altamura, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento dell'importo complessivo del lotto oggetto dell'appalto per il quale si intende partecipare e precisamente:

LOTTO	POLIZZA	IMPORTO €
A	R.C.T./O	7.383,34
B	Furto e Rapina	950,00

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte e autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;

dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione questa dovrà essere:

conforme agli schemi di *polizza-tipo* (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di *polizza-tipo*, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

La fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, salve le esenzioni previste dal Codice per le micro, piccole e medie imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

### **11.2 Garanzia di esecuzione**

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare **garanzia per l'esecuzione** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

### **11.3 Riduzioni**

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La riduzione si applica anche in favore delle micro, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento

stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## 12. Imposta sulla gara

**A pena di esclusione, i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC nei seguenti importi:**

In ragione di ciascun singolo lotto, **a pena di esclusione**, i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, con le modalità stabilite dalla predetta autorità, per un importo pari a:

LOTTO	N° CIG	IMPORTO €
A	R.C.T./O 712682278F	35,00
B	Furto e Rapina 7126823862	0,00

Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

## 13. Requisiti di partecipazione

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

### 13.1 Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

**A)** la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

**B)** A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo *Codice delle leggi antimafia*.

**C)** Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui alle lettere A) e B) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**D)** Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

**E)** A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;

la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

### **13.2 Requisiti di idoneità professionale**

Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274.

Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice).

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione vigente, per il ramo afferente il lotto oggetto di gara per il quale il concorrente intende partecipare. Le imprese non aventi sede in Italia, saranno ammesse a partecipare alla gara in conformità agli artt. 23, 24, 25 e 28 del D.Lgs. 209/2005.

### **13.3 Capacità economica e finanziaria**

Possesso di rating pari o superiore a BBB- rilasciato da Standars & Poor's o da Fitch Rating, pari o superiore a B- rilasciato dall'Agenzia AM Best, pari o superiore a Baa3 rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione della Società specializzata che lo ha attribuito, **ovvero, in alternativa**, possesso di un capitale sociale versato non inferiore a Euro 50.000.000,00.

### **13.4 Capacità tecniche e professionali**

**Per il lotto A)** (RCT/RCO) aver prestato nel periodo 2014-2015-2016, a favore di Pubbliche Amministrazioni, servizi assicurativi RCT/RCO per un importo complessivo non inferiore ad Euro 4.000.000,00.

**Per il lotto B)** (Furto e rapina) aver prestato nel periodo 2014-2015-2016, a favore di Pubbliche Amministrazioni, servizi assicurativi copertura rischi derivanti da Furto e Rapina per un importo complessivo non inferiore ad Euro 300.000,00.

### **13.5 Avalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (*impresa ausiliaria*). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

### **13.6 Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE**

I requisiti di cui ai punti 13.2 e 13.3 non sono frazionabili e devono essere posseduti da ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa iscrizione.

I requisiti di cui al punto 13.4 devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

#### **14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione di gara, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, entro le ore 12:00 del giorno 15/09/2017, esclusivamente all'indirizzo CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ALTAMURA E POGGIORSINI c/o Comune di Altamura – Piazza Municipio 70022 – Altamura - BA. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

In caso di consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, orari d'ufficio il plico si dovrà far pervenire presso l'Ufficio Protocollo Generale della stazione appaltante, sito in Piazza Municipio 1- 70022 Altamura (BA) il personale addetto rilascerà ricevuta.

Il plico deve essere idoneamente sigillato (ma la ceralacca non è necessaria), firmato sui lembi di chiusura, nonché garantire l'integrità e la non manomissione delle buste in esso contenute.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC , o altro mezzo idoneo per il concorrente impossibilitato ad ottenere la PEC, per le comunicazioni]* e riportare la dicitura **"Contiene offerta relativa alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Altamura Scadenza ore 12:00 del 15/09/2017" Lotto \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_**. *[indicare solo i lotti per i quali si partecipa]* **NON APRIRE**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, concorrenti in coassicurazione) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti anche se già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno ulteriori buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

" B - Offerta economica per il lotto n. \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_".

**Si precisa che le buste contrassegnate con la lettera B dovranno contenere l'offerta economica in ragione di ciascun lotto per il quale si intende partecipare (buste separate per ciascun singolo lotto).**

La mancata separazione dell'offerta economica dalla busta contenente la documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica in ragione di ciascun singolo lotto, **costituirà causa di esclusione**.

**Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato, tardive, alternative, che non assicurino il 100% del rischio oggetto di gara o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **15 Contenuto della BUSTA "A - Documentazione amministrativa"**

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. **domanda di partecipazione**, redatta in base al modello **"Allegato 1"** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del

sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Il documento contiene le attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle norme e prescrizioni riportate in tutti i documenti di gara, nonché ulteriori informazioni tra le quali:

- la conoscenza del Patto di integrità allegato al presente disciplinare e la sua accettazione;
- la conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della stazione appaltante e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le condizioni in esso contenute;
- dichiarazione anti pantouflage sottoscritta dal soggetto munito del potere di rappresentanza resa ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter - d.lgs. 165/2001;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 13.3 - Capacità economica e finanziaria (preferibilmente allegando documentazione a comprova del possesso del requisito);
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 13.4-Capacità tecniche e professionali (preferibilmente allegando documentazione a comprova del possesso del requisito);
- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTC o consorzi ordinari costituenti, l'impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione, conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata quale capogruppo/mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa componente l'RTC o il consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del consorzio e quelle per le quali il consorzio concorre;
- in caso di coassicurazione, le imprese componenti il riparto in coassicurazione e l'impegno, in caso di aggiudicazione, a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dalla delegataria.

La domanda dovrà altresì indicare l'elezione di domicilio, il numero di telefono, l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail o altro mezzo idoneo per il concorrente impossibilitato ad ottenere la PEC, per l'invio delle comunicazioni.

Si precisa che:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia costituiti che costituendi o di coassicurazione, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o riparto in coassicurazione;

nel caso di consorzio stabile, la domanda deve essere sottoscritta dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

#### 15.2. **documento di gara unico europeo (d'ora in poi anche DGUE)**

**A pena di esclusione**, il concorrente dovrà predisporre il DGUE, in conformità al modello allegato 1-bis al presente Disciplinare.

Il documento, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore avente i necessari poteri per impegnare l'impresa nella presente procedura di gara.

Si precisa che:

1. il documento, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari sia costituiti che costituendi, partecipanti in coassicurazione, deve essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



2. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono essere rese dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:

3. in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;

Il DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.A.C. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a. il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1.1 del bando di gara

b. l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante;

c. l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto;

d. in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento; in tal caso dovrà essere prodotto un DGUE firmato da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del documento.

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 80, comma 11, del Codice le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.Lgs n. 206/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In riferimento alle ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell'art. 80 del Codice, è necessario indicare nell'apposito riquadro del DGUE (parte III, sez. D), il riferimento ai soggetti previsti dal D.Lgs. 159/2011.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente, o da soggetto munito di idonei poteri, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice (titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla presentazione dell'offerta).

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese anche in riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

In caso di società con due soli soci persone fisiche in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi del summenzionato articolo 80 devono essere rese con riferimento ad entrambi.

Esclusivamente in caso di indisponibilità del soggetto dichiarante a rilasciare le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, riferite ai soggetti di cui al medesimo articolo 80, comma 3, ciascuno di essi dovrà sottoscrivere una dichiarazione individuale, redatta in base al modello "Allegato 2" da allegarsi al DGUE, in cui si dia atto dell'insussistenza di tali cause di esclusione.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.A.C.) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Ai fini della corretta compilazione del DGUE, si precisa che dovranno essere dichiarati i requisiti di partecipazione così come indicati nel presente disciplinare di gara.

**15.3 dichiarazione sostitutiva, redatta in base al modello "Allegato 2 bis" resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.** oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. dichiara che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alle previsioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà alla stazione appaltante, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge; *[Eventuale in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]*
- b. indica seguenti riferimenti:
  - contratto di lavoro applicato e dimensionamento aziendale;
  - INAIL: codice ditta e sede territoriale dell'ufficio di competenza;
  - INPS: matricola aziendale e sede territoriale dell'ufficio di competenza;
  - Ufficio provinciale di competenza ai sensi della L. 68/1999;
  - Ufficio delle Entrate competente;
- c. dichiara remunerativa l'offerta economica così come accettata e presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- d. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

15.4 in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda i documenti di cui al punto 13.5 del presente bando di gara;

15.5 in caso di fallimento e di concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà allegare i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice;

**15.6 PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C. (ex AVCP), così come aggiornata dalla delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

**15.7** documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 13., con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Si ribadisce la necessità, in caso di partecipazione per più lotti, di presentazione di distinte ed autonome garanzie riferite ai lotti per i quali si intende partecipare;

***[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, documentazione o dichiarazione attestante il possesso del requisito secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 13.10 del presente disciplinare]***

15.8 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità, se dovuta;

15.9 qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore, il concorrente dovrà produrre, **a pena di esclusione dalla procedura**, originale o copia conforme all'originale della procura che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; *[Eventuale]*

#### **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

**nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice:**

15.10. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate. Nel caso di consorzio stabile, qualora le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo statuto, dovrà essere allegata copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;

**15.11** dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara;

**nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

15.12 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

**15.13** dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

**nel caso di consorzio ordinario già costituito**

15.14 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

**15.15** dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

**nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: I**

15.16 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;

3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co. 4 del Codice).

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al corrente paragrafo 16., potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista dal presente bando, secondo le modalità comunicate.

In caso di mancata sanatoria e versamento della sanzione, la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

In caso di partecipazione nelle forme di cui ad art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice e di coassicurazione, **a pena di esclusione**, la mandataria/delegataria dovrà assumere il rischio oggetto di offerta in misura maggioritaria.

#### **16. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"**

Nella BUSTA "B – Offerta economica" una per ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare, deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, redatta su carta resa legale ed in conformità ai fac simile "Allegato 4.1 - 4.2.

L'offerta economica dovrà riportare:

- a) il ribasso percentuale sul premio annuo posto a base d'asta che sarà considerato **unico elemento valido ai fini dell'aggiudicazione**. La percentuale di ribasso non potrà contenere più di due cifre decimali;
- b) l'indicazione del conseguente premio annuo e complessivo offerto (accessori ed imposte compresi) e della composizione di tali premi.
- c) l'indicazione dei propri costi della manodopera riferita al presente appalto, delle spese relative alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui ad art. 95 comma 10 del Codice.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere, prevale l'importo indicato in lettere.

d) la seguente dichiarazione:

- ❖ che l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara;
- ❖ che il concorrente si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;
- ❖ che la presentazione dell'offerta comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti e documenti di gara;
- ❖ l'accettazione ad ogni effetto del Foro ove ha sede la stazione appaltante per le eventuali controversie civili;
- ❖ che l'offerta è al 100% del rischio e che, in caso di partecipazione alla gara in coassicurazione, RTI/Consorzio, le quote di partecipazione sono quelle indicate nella documentazione amministrativa di gara;
- ❖ di essere a conoscenza e di accettare, a richiesta della stazione appaltante, l'avvio delle prestazioni oggetto dell'appalto anticipatamente in pendenza di stipula del contratto

A pena di esclusione, anche l'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.

## **17 Operazioni di gara**

### **17.1 Apertura dei plichi e verifica dei documenti**

In seduta pubblica, presso gli uffici della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ALTAMURA E POGGIORSINI c/o Comune di Altamura - Servizio Contratti e Appalti Piazza Municipio 70022 Altamura BA con inizio alle ore 11:30 del giorno 19/09/2017, fatta salva la possibilità di rinvio da parte della stazione appaltante.

Stante la pubblicità della seduta, sono ammessi all'apertura dei plichi tutti coloro che, in rappresentanza o meno dei concorrenti, vi abbiano interesse.

La graduatoria sarà formulata da una *commissione di aggiudicazione* (di seguito solo *commissione*). La commissione è l'organo deputato all'espletamento della gara.

Considerato che l'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio oggettivo del minor prezzo, la commissione potrà essere costituita, per insindacabile valutazione della stazione appaltante, anche in composizione monocratica, quindi da un solo componente, con l'assistenza di due testimoni.

I lavori della commissione si articolano in una o più sedute, da tenersi anche in giornate diverse, per insindacabile valutazione della commissione stessa. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.

In primo luogo, in seduta pubblica la commissione verificherà la tempestività di recapito dei plichi e la loro integrità e, una volta aperti, controllerà completezza e correttezza formale della documentazione.

Quindi, in seduta pubblica aprirà le buste delle offerte economiche (a partire dal lotto A e a seguire), dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione procederà alla verifica di congruità delle offerte secondo la disciplina dell'art. 97 Codice.

Nel caso di due (o più) migliori offerte perfettamente identiche, si procederà per sorteggio.

Al termine, la commissione redigerà la graduatoria definitiva formulando proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione dell'anomalia delle offerte.

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Ente

### **17.2 Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A**

La commissione:

verificherà correttezza e completezza della documentazione e, in caso di esito negativo, comminerà le sanzioni previste al precedente paragrafo 7, ovvero escluderà i concorrenti cui esse si riferiscono;

verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45 co. 2 lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario, escluderà consorzio e consorziato;

verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e, in caso contrario, li escluderà.

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione:

comunicherà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria; segnalerà il fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché per l'eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere.

### **17.3 Valutazione dell'offerta economica – contenuto della BUSTA B**

In seduta pubblica la commissione provvederà all'apertura delle buste delle offerte economiche (a partire dal lotto 1 e a seguire) , leggendo i prezzi ed i ribassi offerti.

### **17.4 Anomalia delle offerte**

A norma dell'art. 97 del Codice, gli operatori economici sono tenuti a fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La commissione, prima dell'apertura delle offerte economiche, estrae a sorte uno tra i cinque criteri previsti dall'art. 97 co. 2) del Codice per la determinazione della soglia di anomalia.

Successivamente all'apertura delle offerte economiche, la commissione provvederà ad individuare le *offerte anormalmente basse* applicando il metodo sorteggiato.

La stazione appaltante **non applica l'esclusione automatica** di cui all'art. 97 co. 8 del Codice.

Pertanto la commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive;

richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;

nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.

Nel caso in cui pervengano meno di 5 offerte non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia. In tal caso la stazione appaltante ha la facoltà di verificare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 ultimo periodo Codice)

## **18. Controversie**

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Bari

**19. Trattamento dei dati personali**

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

**20. Modelli allegati e Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

**Allegati:** Modelli 1,1-bis,2,2 bis, 3A e 3B (capitolati tecnici di polizza) 4.1,4.2

Altamura, 24/07/2017

Il Dirigente del II Settore  
Bilancio-Finanza-Programmazione  
Del Comune di Altamura  
Dott. Francesco Faustino